



PRINCIPALI NOVITA' NORMATIVE APPORTATE DALLA LR 86/2016 E DAL SUO REGOLAMENTO ATTUATIVO 47/R DEL 7 AGOSTO 2018

PREMESSA

Con il nuovo Testo Unico in materia di Turismo, la Regione Toscana ha voluto innanzitutto aggiornare il previgente impianto normativo alle nuove forme di imprenditorialità turistica che si sono sviluppate negli ultimi anni (si veda ad esempio le locazioni turistiche e gli alberghi diffusi), incentivandone da una parte l'apertura, regolandone dall'altra la gestione ed il monitoraggio.

Inoltre ha provveduto a garantire con maggiore forza i diritti dell'accessibilità per le persone disabili, sia in termini di corretta comunicazione, sia in termini di effettiva fruibilità.

Infine, ha normato una serie di servizi che negli ultimi anni hanno registrato un'impennata di interesse, rientrando a pieno titolo tra quelli abitualmente richiesti dal turista (accesso animali, accesso wi-fi o - viceversa- digital detox, centro benessere ed altri).

Questo breve vademecum vuole segnalare in modo sintetico le principali novità, anche in termini di adempimenti per le strutture ricettive, a cui - in ogni caso- si raccomanda la lettura integrale dei testi di legge.

INFORMAZIONI VALIDE PER TUTTE LE STRUTTURE RICETTIVE

ACCESSIBILITA' DELLE STRUTTURE (art.2 Regolamento DPGR 47/R/2018 e Allegato A)

Nel Regolamento è previsto all'art.2 che le strutture ricettive e gli stabilimenti balneari [...] qualunque sia lo strumento e il canale di erogazione dell'informazione, forniscono ai fini della fruizione dell'offerta turistica le informazioni sull'accessibilità da parte delle persone disabili secondo lo schema contenuto nell'**Allegato A** e secondo le indicazioni ivi contenute.

Il sito web della struttura ricettiva e dello stabilimento balneare deve contenere una sezione appositamente dedicata all'accessibilità con lo schema di cui all'**Allegato A**, compilato sull'apposita piattaforma telematica predisposta dalla Giunta regionale, scaricabile dall'utente in formato testuale. Il link alla sezione deve essere opportunamente evidenziato nella pagina iniziale del sito. Il materiale promozionale cartaceo deve riportare il link alla sezione.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO



Settore Servizi al Cittadino
Ufficio Sviluppo Economico

Si precisa che in relazione all'**adeguamento del proprio sito** segnaliamo che sarebbero **scaduti i termini** (180 giorni dall'entrata in vigore del regolamento- 11 agosto 2018- e quindi il **7 febbraio 2019**). Tuttavia, non avendo la Regione ancora provveduto a predisporre la Piattaforma, tale scadenza è stata prorogata fino a nuova comunicazione.

Per quanto riguarda invece il materiale cartaceo, esso dovrà essere prodotto, ma senza il link alla sezione.

I dati di cui all'Allegato A (che riportiamo integralmente in calce al Vademecum) riguardano i suddetti servizi:

- **PARCHEGGIO:** presenza di parcheggio (riservato e/o non), tipologia del fondo del percorso, distanza dalla struttura, presenza di scalini;
- **INGRESSO:** presenza di scalini/corrimano/rampe, presenza del dispositivo di chiamata del personale, larghezza dell'ingresso;
- **PORTA:** tipologia e larghezza della porta, modalità di apertura;
- **RECEPTION:** percorso per raggiungere la reception, presenza di ostacoli, eventuale formazione specifica del personale;
- **SERVIZI:** presenza dei servizi al piano terra, tipologia di servizi, cartelli indicativi;
- **SICUREZZA:** piano di evacuazione, sistema di allarme
- **SISTEMA DI COLLEGAMENTO VERTICALE** : se con ascensore, piattaforma, montascale, altro;
- **RISTORAZIONE:** accessibilità, possibilità di menù personalizzati;
- **CAMERE:** numero di camere accessibili, sistema di apertura/chiusura, dimensione degli accessi, presenza di ostacoli, dimensioni della doccia.

Informazioni specifiche sono poi richieste anche agli stabilimenti balneari.

DENOMINAZIONE (art. 13 Regolamento DPGR 47/R/2018)

L'art. 13 norma con maggiore precisione, rispetto al previgente Regolamento, le modalità di scelta e pubblicizzazione della propria denominazione da parte delle strutture ricettive, prevedendo che:

- *la denominazione di ciascuna struttura ricettiva non può essere uguale a quella di altre strutture ricettive presenti nel territorio dello stesso comune oppure nel territorio di comuni confinanti;*



Settore Servizi al Cittadino
Ufficio Sviluppo Economico

- non può essere assunta la denominazione di una struttura che ha cessato l'attività senza il formale assenso del titolare della medesima, a meno che non siano trascorsi almeno sette anni dall'effettiva cessazione e fatta salva l'applicazione delle norme del codice civile in materia;

- non può essere assunta una denominazione che faccia riferimento a una tipologia diversa da quella dichiarata.

SERVIZIO WI-FI E DIGITAL DETOX (art.19, 29 e ss. Regolamento DPGR 47/R/2018)

Nel Regolamento è previsto che tutte le strutture ricettive- ad eccezione dei rifugi (escursionistici ed alpini) e dei bivacchi - forniscano il servizio di Wi Fi *tranne i casi in cui il servizio non sia tecnicamente realizzabile o qualora la struttura si sia dichiarata "digital detox" nei suoi strumenti di pubblicizzazione.*

Per struttura ricettiva **digital detox**, ai sensi dell'art. 15 comma 1 del Regolamento, s'intende *una struttura all'interno della quale non è consentito agli alloggiati l'uso dei propri strumenti digitali quali computer, tablet, smartphone.* Tale struttura può anche astenersi da dotazione di apparecchi televisivi (comma 2 art.15).

Questo tipo di strutture ricettive rispondono ad una modernissima esigenza di "disintossicarsi" dall'uso eccessivo degli strumenti digitali ed in particolare dei social media ad essi legati.

Ad eccezione di queste peculiari strutture ricettive, **il servizio Wi Fi deve essere obbligatoriamente garantito al turista**, attraverso gli strumenti tecnologici a disposizione. Resta il caso residuale dell'impossibilità tecnica, che tuttavia dovrebbe essere in qualche modo "certificata".

ACCESSO AGLI ANIMALI (art. 17 Regolamento DPGR 47/R/2018)

Il Regolamento norma una prassi ormai diffusissima, tenuto conto dei mutati costumi sociali e della massiccia presenza di animali da compagnia nelle famiglie, prevedendo *che la struttura ricettiva può consentire l'accesso di animali d'affezione al seguito della clientela a condizione che siano rispettate le prescrizioni del comune e che sia opportunamente pubblicizzato. Gli animali devono in ogni caso essere custoditi dai proprietari in modo da non arrecare molestie o danni alle persone e alle cose ed in conformità al regolamento interno eventualmente adottato dalla struttura.*

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO



Settore Servizi al Cittadino
Ufficio Sviluppo Economico

Per la tenuta dei cani si applica anche l'articolo 21 della Legge Regionale 20 ottobre 2009, n. 59 (Norme per la tutela degli animali – art. 21 “Accesso negli esercizi pubblici, commerciali e nei locali ed uffici aperti al pubblico”), il quale prevede che:

- 1. I cani, accompagnati dal proprietario o detentore, hanno accesso a tutti gli esercizi pubblici e commerciali nonché ai locali ed uffici aperti al pubblico presenti sul territorio regionale.*
- 2. I proprietari o detentori che conducono i cani negli esercizi, locali ed uffici di cui al comma 1, sono tenuti ad usare sia guinzaglio che museruola qualora previsti dalle norme statali, avendo cura che i cani non sporchino e non creino disturbo o danno alcuno.*

Il responsabile degli esercizi pubblici e commerciali può adottare misure limitative all'accesso, previa comunicazione al Sindaco.

ASSISTENZA SANITARIA (art. 16 Regolamento DPGR 47/R/2018)

Nel Regolamento è previsto che ogni struttura ricettiva deve essere dotata di una **cassetta di pronto soccorso** contenente i materiali prescritti dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 (Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro).

Nei campeggi e nei villaggi turistici il pronto soccorso deve essere espletato in un apposito locale adeguatamente attrezzato con lettino, scrivania, poltroncine e materiale sanitario di rapido consumo.

Ogni struttura ricettiva deve essere inoltre in grado di fornire il nominativo di almeno un medico reperibile in tempi brevi per l'assistenza medica non emergenziale.

CENTRI BENESSERE (artt.24-25 della LR 86/2019 come modificati da LR 24/2018)

Con la modifica degli articoli 24 e 25 è stata estesa ai campeggi e ai villaggi turistici la possibilità prevista per gli alberghi - di prevedere *l'attività di centro benessere, sia alle persone alloggiate, sia al pubblico, da intendersi come prestazione di servizi riguardanti la cura del corpo, nel rispetto dei requisiti strutturali, professionali e organizzativi previsti dalle normative di settore.* Per tale attività occorre specifica SCIA e la presenza di un soggetto in possesso di qualifica di estetista.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO



Settore Servizi al Cittadino
Ufficio Sviluppo Economico

Inoltre è prevista la possibilità di mettere a disposizione -ad uso esclusivo degli ospiti - saune, bagni turchi e bagni a vapore, senza la presenza di soggetti in possesso di qualifica di estetista e senza presentazione di specifica SCIA, fatto salvo il possesso dei requisiti igienico-sanitari dei locali.

Resta naturalmente fermo l'obbligo, da parte del gestore della struttura ricettiva, di fornire al cliente le necessarie informazioni sulle modalità di corretta fruizione delle predette attrezzature, sulle controindicazioni al loro utilizzo, sulle precauzioni da adottare, anche attraverso l'esposizione di cartelli nei locali dove sono collocate le attrezzature stesse e assicurando ivi la presenza di personale addetto che esercita la vigilanza.

SUBINGRESSO, CESSAZIONE, SOSPENSIONE

Sono stati uniformati gli obblighi di comunicazione e le relative tempistiche, inerenti:

- **subingresso:** SCIA al SUAP entro 60 giorni dall'atto di affitto/acquisto, entro un anno *se mortis causa*;
- **sospensione:** se trattasi di sospensione fino ad 8 giorni non occorre comunicazione; oltre gli 8 giorni è necessaria comunicazione al SUAP;
- **cessazione** (senza subingresso): comunicazione al SUAP entro 30 giorni dalla effettiva cessazione dell'attività/impresa

Si ricorda infine che, poiché le strutture ricettive sono anche disciplinate dal Testo Unico per le leggi di Pubblica Sicurezza (TULPS) in quanto trattasi di pubblici esercizi, il titolare o suo rappresentante (il gestore deve essere esplicitamente indicato e deve accettare incarico) devono essere in possesso dei **requisiti morali di cui all'art.11 e 92 del medesimo TULPS**.



Settore Servizi al Cittadino
Ufficio Sviluppo Economico

PREVISIONI NORMATIVE PER SPECIFICHE STRUTTURE RICETTIVE

LOCAZIONI TURISTICHE (art. 70 LR 86/2016 come modificato da LR 24/2018)

Il testo dell'art. 70 è stato riscritto a seguito di ricorso in Corte Costituzionale del 27 febbraio 2017.

Oggi prevede che *chi dà in locazione immobili o porzioni di essi per finalità turistiche, anche nel caso di gestione in forma indiretta, comunica, con modalità telematica, al comune dove gli alloggi sono situati:*

- a) *le informazioni relative all'attività svolta [...];*
- b) *l'eventuale forma imprenditoriale di esercizio dell'attività.*

Tale comunicazione, a decorrere dal 1 marzo 2018, avviene tramite **Piattaforma on line** messa a disposizione dalla Regione Toscana e accessibile dal link:

<http://www.regione.toscana.it/-/comunicazione-locazioni-turistiche>

Per le locazioni turistiche rimane obbligatoria la **trasmissione dei dati degli ospiti alla Questura**.

Inoltre, per le locazioni ubicate nei Comuni facenti parte dell'Unione Montana dei Comuni del Mugello, è previsto il pagamento dell'**imposta di soggiorno**. Le informazioni su tale adempimenti possono essere chieste all'Ufficio Turistico associato (tel. 055-84527185; turismo@uc-mugello.fi.it).

Gli immobili o porzioni di essi locati per finalità turistiche devono possedere:

- a) i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per le case di civile abitazione;
- b) le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti negli stessi installati ai sensi della normativa vigente.

ALBERGHI DIFFUSI (artt. 21-22 LR 86/2016 come modificati da LR 24/2018)

Sono alberghi diffusi le strutture ricettive a gestione unitaria, aperte al pubblico e caratterizzate dalla centralizzazione in un unico stabile principale dell'ufficio ricevimento e accoglienza e dei servizi di uso comune, e dalla dislocazione di camere e unità abitative in due o più edifici separati, vicini tra loro (distanza massima di 500 metri dai singoli alloggi, misurati nel più breve percorso pedonale possibile).

Gli alloggi sono posti in almeno due edifici autonomi e indipendenti incluso lo stesso edificio in cui si trova l'ufficio di ricevimento. La capacità ricettiva minima è di dodici posti letto complessivi.

COMUNE DI BARBERINO DI MUGELLO



Settore Servizi al Cittadino
Ufficio Sviluppo Economico

Gli alberghi diffusi sono localizzati nei centri storici, nei borghi rurali caratterizzati da pregio storico e/o ambientale aventi popolazione uguale o inferiore a 5.000 abitanti.

Le unità abitative di cui è composto l'albergo diffuso, ad eccezione dei locali destinati ai servizi di ricevimento e accoglienza e di uso comune, che possono avere destinazione d'uso turistico-ricettiva, commerciale, direzionale e di servizi, possono mantenere la destinazione urbanistica residenziale e devono possedere i requisiti strutturali e igienico-sanitari previsti per civile abitazione e le condizioni di sicurezza e salubrità degli edifici e degli impianti ai sensi della normativa vigente.

Gli alloggi di cui è composto l'albergo diffuso possono essere costituiti da camere o da unità abitative.

L'albergo diffuso può essere composto anche da una struttura ricettiva, alberghiera o extra alberghiera con le caratteristiche della civile abitazione.

Il servizio di ristorazione e di prima colazione può essere affidato ad altri soggetti titolari di esercizi di somministrazione di alimenti e bevande ubicati alla distanza massima di 500 metri.

BED & BREAKFAST - SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE (art. 56 modificato da LR 58/2017)

In relazione alla somministrazione di alimenti e bevande la norma, modificata con, prevede ad oggi che ogni bed & breakfast - sia esso imprenditoriale o non imprenditoriale - possa e debba somministrare la prima colazione.

Per quanto invece **concerne la somministrazione di alimenti e bevande diversa dalla prima colazione (in sostanza i pasti), essa può essere effettuata solo dai bed & breakfast che esercitano in forma imprenditoriale.**